



COMUNE DI DIANO D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.31 del 26/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE. DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei, del mese di settembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
TARICCO Cristina	Presidente	X	
CARDINALE Ezio	Sindaco	X	
DESTEFANIS Fabrizio	Vice Sindaco	X	
RINALDI Sergio	Consigliere	X	
GHISOLFI Sara	Consigliere	X	
BOLLA Marco	Consigliere		X
BARILE Paola	Consigliere		X
ALLARIO Daniele	Consigliere	X	
ZUCCARO Stefano	Consigliere	X	
PITTATORE Roberto	Consigliere	X	
OLIVERO Paolo	Consigliere	X	
MAZZEO Salvatore	Consigliere		X
FIGLIUOLO Daniela	Consigliere	X	
	Totale Presenti:	10	
	Totale Assenti:		3

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott. Maurizio Rita SCUNCIO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **TARICCO Cristina** nella sua qualità di **Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamata ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 22.03.2016, con la quale si è provveduto ad effettuare l'atto di verifica che costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dalla relazione predisposta ed allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Dato atto che gli uffici hanno predisposto una ricognizione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e della deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti e che l'approvazione dell'atto ricognitivo rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Verificato che in base a quanto sopra menzionato sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- **FINGRANDA S.p.A.** per aver avuto per più anni un risultato negativo di esercizio (e pertanto non risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 175/2016)
- **TANARO SERVIZI ACQUE S.r.l.** per avere un fatturato medio non superiore ad euro 500.000,00 (e pertanto non risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 175/2016 e art. 26, comma 12 quinquies) del D.Lgs. 100/2017;
- **S.I.P.I S.r.l.** per essere priva di dipendenti (e pertanto non risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 175/2016).

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata

alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19 luglio 2017, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO A della presente deliberazione

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione in data 25.09.2017 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, che risulta dalla relazione predisposta dagli uffici come allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di procedere** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- **di procedere** all'alienazione delle partecipazioni meglio dettagliate nella relazione di cui all'allegato A) e di seguito elencate, dando atto che gli atti di alienazione conseguenti dovranno essere approvati entro un anno dal presente atto:
 - **FINGRANDA S.p.A.** per aver avuto per più anni un risultato negativo di esercizio (e pertanto non risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 175/2016);
 - **TANARO SERVIZI ACQUE S.r.l.** per avere un fatturato medio non superiore ad euro 500.000,00 (e pertanto non risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 20, comma 2,

lettera d) del D.Lgs. n. 175/2016 e art. 26, comma 12 quinquies) del D.Lgs. n. 100/2017;

➤ **S.I.P.I S.r.l.** per essere priva di dipendenti (e pertanto non risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 175/2016);

- **di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- **di demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- **che la presente** deliberazione sarà trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- **che l'esito** della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- **che copia** della presente deliberazione, sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;
- **di dichiarare** il presente provvedimento, ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: TARICCO Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	Favorevole	26/09/2017	F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO
Regolarità tecnica	Favorevole	26/09/2017	F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 489

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **03/10/2017** al **18/10/2017** come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Diano d'Alba, li 03/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _____

[] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.

Diano d'Alba, li 03/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO